



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del

Comune il _____ N. _____ e vi rimarrà

per 15 giorni consecutivi fino al

Li _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. 11 del **22 gennaio 2014**

OGGETTO: Atto di citazione Tribunale di Taranto – D'Ettorre Maria Irene c/Comune di Castellaneta. Affidamento incarico a legale di fiducia per la difesa di questo Ente..

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

PREMESSO che con in data 21/10/2013, assunto al protocollo generale n. 25177 in pari data, è stato notificato a questo Ente l'atto di citazione a comparire avanti al Tribunale di Taranto da parte della Sig.ra D'Ettorre Maria Irene, rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiano Rizzi, per il risarcimento dei danni subiti dalla medesima sig.ra D'Ettore in data 26/04/2013, in Castellaneta, a seguito di caduta su strada pubblica nel centro abitato.

CONSIDERATO che dalle circostanze di tempo e di luogo dedotte nell'atto di citazione non sembra sussistere una responsabilità esclusiva di questo Ente nell'evento dannoso che ha comportato un danno quantificato, solo in atto di citazione, in una somma pari a 10.338,63 per invalidità permanente ed invalidità temporanea, per la determinazione della quale è necessario che si acquisita apposita C.T.U..

RITENUTO, pertanto, di dover nominare un legale di fiducia che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta e che tale incarico può essere conferito all'avv. Mariangela D'Ambrosi del Foro di Taranto, con studio in Castellaneta, via Maritano n. 1.

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.l g. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO che tale orientamento giurisprudenziale per il quale *“Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere”* è stato ultimamente confermato dal dalla Tar Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 *-Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). comma 3, lett. d) “”agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse dei Comune.....”;*

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

D E C R E T A

1. di costituirsi nel giudizio promosso con atto di citazione a comparire avanti al Tribunale di Taranto da parte della Sig.ra D'Ettorre Maria Irene, rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiano Rizzi, per il risarcimento dei danni subiti dalla medesima sig.ra D'Ettore in data 26/04/2013, in Castellaneta, a seguito di caduta su strada pubblica nel centro abitato.
2. di incaricare, allo scopo, un legale di fiducia di questa Amministrazione che rappresenti, assista e difenda gli interessi del comune di Castellaneta, conferendo l'incarico all'avv. Mariangela D'Ambrosi, del Foro di Taranto, con studio in Castellaneta, alla via Maritano n. 1, per resistere e difendere le ragioni di questo Ente per le motivazioni sopra riportate e per tutte quelle che il legale di fiducia vorrà evidenziare;
3. stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato ad litem equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione;

4. stabilire che all'assunzione degli impegni di spesa ed agli ulteriori incombenti provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità.

IL SINDACO

(Avv. Giovanni GUGLIOTTI)


